

agronomica, cit., *passim*. In particolare, per Fortunato Benigni, vedasi la voce di G. Torcellan in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma 1966, pp. 504-506, oltre al classico D. Spadoni, *Fra patrioti e briganti: un'accademia e un giacobino in Montecchio avanti l'invasione francese*, in "Atti e memorie Deput. storia patria Marche", s. IV, vol. IV (1927), pp. 15-22.

92 *Editto sopra la formazione del catasto o allibrazione universale del terratico nelle cinque provincie dello Stato Ecclesiastico, pubblicato per ordine della Santità di N. S. Pio VI felicemente regnante*, Roma e Ancona 1778, pp. 24.

93 R. Zangheri, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, pp. 71-130 e Id., *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, I, 1789-1804, Bologna 1961, pp. 37-62.

94 Esso in realtà accelerò, nelle aree di alta collina e di montagna, il dissodamento di boschi e prati nel tentativo di alleggerire il carico fiscale: S. Anselmi, *Una storia dell'agricoltura*, cit., pp. 91-92, che cita le acute osservazioni in proposito del fermano Orazio Valeriani.

95 Fondamentale sulle vertenze insorte per la confezione del catasto e sulla rivolta dei castelli, S. Caponetto, *Pesaro e la Legazione di Urbino*, cit. Vedansi inoltre R. Paci, *Ceti nuovi e inquietudini sociali nella Legazione di Urbino sullo scorcio del Settecento*, in «Quaderni storici delle Marche», 1 (1966), pp. 59-76; R. Molinelli, *Città e contado*, cit., pp. 179-225 sulla situazione di Jesi e, per la reazione sdegnata dei patriziati cittadini, A. Degli Abbatì Olivieri, *Memoriale scritto in Pesaro in risposta alla scrittura de' Castelli*, Pesaro 1779, che, tra l'altro, accusa i parroci di campagna di fomentare la rivolta contro la città.

96 [C. Garavini], *Lettere responsive ad un amico, il quale promosse alcune difficoltà circa la retta intelligenza delle leggi della generale allibrazione*, Pesaro 1781, che Pio VI ordina di ritirare immediatamente dalla circolazione definendole "stampe sediziose".

97 M. Moroni, *Le memorie di un muratore recanatese di fine Settecento*, in «Proposte e ricerche», 19 (1987), p. 63.

98 R. Paci, *L'ascesa della borghesia nella Legazione di Urbino dalle riforme alla Restaurazione*, Milano 1966, pp. 54-57.

99 R. Paci, *L'ascesa della borghesia*, cit., pp. 58-59.

100 L. Rossi, *I giorni della "esecrata repubblica": diari e memorie dell'occupazione francese a Fermo, 1797-1799*, in «Proposte e ricerche», 19 (1987), pp. 68-71.

101 *Estemporanea rimostranza fatta il 26 marzo 1789 al parlamento di Montecchio [...]* sulla necessità di riformare le municipali costituzioni montecchiesi, s. l. 1789.

102 R. Paci, *Un notevole marchigiano: il conte Girolamo Spada tra agronomia e politica*, in «Quaderni storici», 37 (1978), p. 128 e nota 22.

103 E. Liburdi, *Risveglio del terzo stato a S. Elpidio*, in "Atti e memorie Deput. storia patria Marche", 83 (1978), pp. 427-436, citaz. da p. 434.

104 F. Paoloni, *Chiusure, conflittualità e autonomia del ceto dirigente nella Macerata del Settecento*, in «Proposte e ricerche», 34 (1995), pp. 72-105, citaz. alle pp. 74 e 104.

105 R. Paci, *Ceti nuovi e inquietudini sociali*, cit., pp. 79-81.

106 R. Paolucci, *Mons. Severoli e l'invasione francese del Ducato di Urbino*, in «Studia picena», VIII (1932), pp. 1-56, citaz. da p. 27.

107 M. Mallio, *Annali di Roma*, XXI (1798), pp. 102-106.

La Società del Corpo Marittimo di Grottammare (1775)

di Maria Ciotti

La "Società", formatasi per iniziativa de «li più providi e sensati paroni delle Barche e Bastimenti, coll'intelligenza dell'universale Corpo Marittimo», fu costituita a Grottammare, con atto notarile, nel 1775¹. Lo Statuto è composto da venti capitoli, nei quali vengono disciplinati attraverso norme e regolamenti i vari aspetti di cui la "Società" si propone di occuparsi e gli scopi che essa persegue. È innanzitutto una società «cumulativa», che ammette cioè soci di tutte le professioni e mestieri che compongono una comunità costiera, come quella di Grottammare, dedita al commercio marittimo di cabotaggio: paroni e proprietari di bastimenti, nostromi, scrivani, marinai, mozzi, «ò sia moré», maestranze per l'allestimento o la riparazione delle imbarcazioni, nonché marinai «resi inabili al mestiere della navigazione». Tra gli scopi principali essa aveva, infatti, anche quello di «cooperare per il sollievo de poveri inabilitati al mestiere della navigazione e di loro famiglie», con funzioni quindi di assistenza sociale e di tutela dei soci in difficoltà finanziarie o in stato di infermità fisica, anticipando quella che sarà l'impostazione delle più moderne Società di mutuo soccorso. Non mancano infatti, tra le norme che regolano la "Società", elementi legati alla tradizione corporativistica e anticipazioni del futuro. Essa sembra infatti situarsi in un periodo di passaggio tra l'esautorazione dell'istituto corporativo², il cui monopolio finiva col diventare un ostacolo giuridico all'espandersi delle forze produttive e ai progressi dell'industria³, e il "mutuo soccorso" che nasce, in Italia, come fenomeno di una certa portata intorno alla metà dell'Ottocento, per tutelare gli operai con garanzie previdenziali e assistenziali, nell'incipiente sistema capitalistico⁴. Esso può mantenere talora un tenue legame con le vecchie corporazioni e si presenta infatti, almeno nella forma iniziale, come una prima reazione organizzata alla crisi dei vecchi ordinamenti, generata da un adeguamento alle mutate condizioni storiche e politiche e ai nuovi rivolgimenti sociali ed economici⁵. Ma la peculiarità e la novità del mutualismo rispetto all'opera di assi-

«Proposte e ricerche», fascicolo 47 (2/2001)

stenza dei corpi di arti e mestieri è che esso non riconosceva obblighi caritativi, mentre le opere assistenziali erano parte integrante, sia pure secondaria, del sistema delle corporazioni⁶. Società di mutuo soccorso sorsero numerose anche nelle Marche. Le più attive nel territorio ascolano furono quelle di Ascoli (1862), Fermo (1865), Porto San Giorgio (1865) e San Benedetto del Tronto⁷. Quest'ultima si caratterizzò per il particolare interesse che mostrò verso i problemi economici e sociali dei pescatori⁸.

Fino a tutto il Settecento, pertanto, in mancanza di strutture assistenziali e previdenziali e in un contesto sociale ed economico in cui lo spettro della fame, delle malattie e della morte gravava su gran parte della popolazione⁹, le più diffuse forme di assistenza erano quelle organizzate da confraternite laiche e religiose che si preoccupavano di prestare la propria opera a chi non aveva di che sostenersi¹⁰. Pullan le definisce, a ragione, «baluardo contro l'insicurezza, la paura della povertà, l'angoscia del morir solo e dimenticato, la prospettiva di una punizione eterna»¹¹. Nel campo del lavoro artigiano, dove erano interessi di gruppo da difendere, questa attività fu esplicita dalle corporazioni di mestiere, che provvidero a creare al loro interno forme di mutua assistenza tra i soci¹². Gli Statuti che regolavano queste istituzioni potevano variare a seconda dei tempi e da territorio a territorio, ma è possibile riconoscere una stretta parentela entro l'ambito di determinati gruppi, dal momento che spesso uno statuto fu assunto a modello da parecchie arti similari, come nel caso delle *scole* venete¹³, note come *Mariegole*¹⁴. Diversi statuti o *Mariegole* sono conservate presso gli archivi veneti¹⁵, la più antica è però quella della *Scola di San Giuliano dei Galafai de Cloza* risalente al 1211, conservata presso la biblioteca civica della città di Chioggia¹⁶.

Si è accennato al fatto che spesso è possibile riconoscere una parentela tra gli statuti di corporazioni appartenenti allo stesso ambito. Possiamo aggiungere che le restrizioni alle quali i calafati erano sottoposti, nonché le imposizioni che il governo veneziano faceva gravare sulle maestranze del proprio territorio¹⁷ talvolta spingevano questi artigiani a sottrarsi a vincoli troppo coercitivi e a cercare fortuna altrove. Talora a costringerli ad abbandonare il proprio luogo di origine potevano concorrere eventi calamitosi, come il dilagare di pestilenze o di fenomeni epidemici¹⁸, sospingendoli a trovare riparo in altri luoghi del litorale adriatico. Essi contribuirono in tal modo a diffondere l'antica tradizione veneta nell'arte della costruzione navale, frutto di un patrimonio di acquisizioni tecniche proprie delle *scole* venete e delle esperienze di generazioni di *galafai*¹⁹. La migrazione di maestranze di origine veneta o lagunare lungo le coste pontificie

dell'Adriatico, che ritroviamo operanti a Rimini, Pesaro, Senigallia²⁰, ma anche a Grottammare e San Benedetto²¹, è ormai un fenomeno documentato. Molte di queste famiglie di mastri calafati, che giungono nei centri minori della costa adriatica pontificia, riescono con facilità ad integrarsi nella comunità che li ospita e che li riconosce depositari di un'arte quanto mai necessaria all'economia del centro costiero, sollecitando la creazione di scuole autoctone di carpenteria. Questa contaminazione culturale, però, non si esaurisce in ambito tecnico e professionale, ma si estende ad ogni aspetto della vita sociale, traducendo e riattualizzando nel nuovo contesto tradizioni e consuetudini proprie della cultura di provenienza.

Per ciò che concerne la matrice culturale che aveva informato i principi ispiratori dello statuto della "Società del Corpo Marittimo" di Grottammare, crediamo che la presenza in loco di queste maestranze abbia avuto un ruolo rilevante. Essa infatti sembra riproporre, sia pure in altro contesto, le tradizioni e le consuetudini proprie del luogo di origine dei mastri d'ascia che operarono in questo territorio nella seconda metà del XVIII secolo. I capitoli dello Statuto, inoltre, ricordano le antiche usanze delle *Mariegole* delle *scole* venete, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto religioso, mutuo-assistenzialistico e normativo-giuridico del sodalizio. Lo stesso termine chioGGiotto "galafai" è usato nella scrittura notarile, relativa alla costituzione della "Società del Corpo Marittimo", per indicare le maestranze al servizio dell'*Arsenale*.

Bisogna aggiungere che Grottammare era ancora nel XVIII secolo uno dei più attivi "porti" della costa fermana²², dove si concentrava gran parte della produzione agricola dell'immediato entroterra piceno destinata all'esportazione, soprattutto grano ed olio. La produzione di questi generi era stata incrementata, nel corso del secolo, dalla crescente sollecitazione mercantile²³, dando origine, in seguito all'ascesa dei prezzi²⁴, ad un intenso commercio marittimo. Presso i magazzini del porto si ammassano i raccolti di grano, concentrati dagli incettatori in attesa di occasioni di vendita propizie²⁵ e si depositano i *caratelli* di olio dell'Abruzzo e delle Puglie²⁶. Il porto svolge anche una funzione importante di snodo per le merci che provengono dal regno di Napoli dirette verso gli scali di Ancona, Venezia e Trieste²⁷. Infine il legname, necessario per le costruzioni navali, soprattutto quello di quercia, era facilmente reperibile nei territori interni di Ripatransone e Montalto dove esistevano vaste selve di alberi secolari²⁸.

Un aspetto caratteristico della marineria di Grottammare è che essa rimase sempre legata al commercio marittimo di cabotaggio²⁹ a differenza della vicina

San Benedetto, dove dalla seconda metà del Settecento cominciano a definirsi i contorni di una nuova e sempre più consistente realtà economica, che faranno di questo piccolo centro costiero un importante porto a specializzazione peschereccia³⁰. I promotori della Società del Corpo Marittimo sono infatti proprio i proprietari e paroni di imbarcazioni utilizzate per il commercio marittimo³¹. Tra loro c'erano alcuni tra i maggiorenti locali del tempo, come i Bernardini, i Ravenna, i Marchetti³², ma anche persone che più umilmente vivevano del proprio lavoro con il mestiere della navigazione, trasportando ogni sorta di merci da un luogo all'altro del mare Adriatico³³. La barca rappresentava, per questa gente, l'unico capitale, nel quale avevano investito tutti i propri averi, spesso contraendo debiti molto alti, con il «continuo pericolo, che porta seco l'infido mare».

Le cause che spinsero «li più providi e sensati Paroni della navigazione di questa terra di Grottammare» nell'ultimo quarto del *secolo dei Lumi* alla costituzione della Società sono da ricercare, con tutta probabilità, in una concezione dell'organizzazione del lavoro tesa ad ottimizzare i risultati contenendo i costi, sia pure in una forma giuridica che affonda le proprie radici in tradizioni antiche. I promotori si associano infatti «a commun vantaggio e per dispensarsi ciascuno di essi, non meno che di loro successori e qualunque altro che qui navigherà, dalle provviste delle cose a loro Navigli necessarie, che sono di non poco dispendio, e rendere così meno sensibili le spese necessarie in tal Arte, ed anzi vantaggiose». La Società nasce pertanto al fine di predisporre «un Magazzino a guisa di Arsenale» a cui ricorrere per ogni necessità, «onde potersi conservare tutti gl'attrezzi necessarj e lavorarci quei servizi per l'Arte Nautica» e dove possano trovare riparo i «poveri inabili Marinari che non hanno modo di pagare la pigione di casa, li quali dovranno fatigare in utile alla medesima Società, e far quei servizi che comporta la loro età e possibilità» (cap. XVI), così da «goderne col mezzo di essa li profittevoli vantaggi, non meno che la gloria di cooperare per il sollievo de Poveri inabilitati al mestiere della navigazione e delle di loro Famiglie». L'attenzione verso gli aspetti più concreti dell'organizzazione delle attività lavorative non è però minore della preoccupazione sociale nei riguardi di coloro che non sono in grado di procurarsi mezzi di sussistenza. Al contempo molto forte è pure il sentimento religioso, espresso nella devozione al santo patrono e in continui richiami alla rettitudine morale, come è nella tradizione di queste istituzioni.

La Società si pone sotto «il Patrocinio dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima», l'unica a poter impetrare presso «il Divin Figliolo», la «grazia»

necessaria al buon andamento del sodalizio. Si danno poi disposizioni in merito alla festa che i soci dovranno dedicarle ogni anno l'otto dicembre. Nell'ultimo capitolo dello Statuto (XX) si danno disposizioni in merito all'edificazione di una Chiesa, contigua all'*Arsenale* e dedicata all'Immacolata Concezione e a San Nicolò di Bari. Essa dovrà essere dotata «di necessarie suppellettili, con eliggerci uno o più cappellani» e con l'obbligo di celebrarvi «quel numero di Messe, a seconda delle annue rendite», in suffragio dei soci defunti, e dove ogni sera dovrà recitarsi il «Santissimo Rosario, per così ottenere il Divino ajuto che somamente si desidera».

Norme precise sono contenute nello Statuto anche per la nomina delle figure preposte alla gestione della Società, poiché «il conservamento di detta Società consiste nell'ottima amministrazione» (cap. VI). L'assemblea dei soci era infatti tenuta ad eleggere, a maggioranza dei voti, due «Probi Deputati» tra i componenti del Corpo Marittimo, «li quali dovranno servire per Depositario e Cassiere». Essi avevano la responsabilità amministrativa e finanziaria della Società ed erano tenuti a redigere un «Libro Mastro» nel quale dovevano rendicontare tutte «l'Entrate distintamente e legalmente che perverranno nelle loro mani», come anche le spese fatte «nelle provviste degl'attrezzi et altro che sarà necessario», nonché per gli attrezzi necessari che la Società forniva ai soci «tanto per varare che per ritirare le barche», avendo cura che questi venissero restituiti dai paroni «bene asciutti e condizionati». Si puntualizza, inoltre (cap. VII), che ogni parone di bastimento era tenuto a consegnare alla Società gli attrezzi di cui disponeva i quali, previa perizia del loro valore, venivano custoditi dai due Deputati sin tanto che la Società, con i contributi dei soci, «faccia la provvista di tutto il bisognevole per ogni occorrenza». «Gomene e cavi et altri attrezzi inservibili» (cap. VIII) saranno utilizzati per farne stoppa da lavorarsi «ad uso di Venezia»³⁴ da «quei marinari vecchi ed inabili alla navigazione» che per tale lavoro riceveranno il compenso di mezzo bajocco per libbra (cap. IX). In magazzino, inoltre, dovevano essere sempre disponibili «Pegola, Stoppa, Catrame, Sevo, Solfo, Resina, Chiodi di ogni sorta»³⁵ che i due Deputati avevano il compito di provvedere «al più vantaggioso prezzo si potranno avere, segnando al libro detti generi proveduti col loro costo» (cap. X). E qualora i paroni «di qualsisia bastimento» ne avessero avuto bisogno «per aggiustare le loro rispettive Barche», essi erano tenuti a servirsi solo di quelli messi a disposizione dalla Società pagandoli «mezzo bajocco in più per ogni libbra», affinché il fondo societario «vada sempre in augumento» (cap. XI). Solo nel caso in cui,

per negligenza dei Deputati, la Società si fosse trovata sprovvista di tali generi necessari, i paroni avevano la libertà di comprarli altrove, senza incorrere in punizioni o ammende (cap. XIII). E affinché tra i soci regnasse sempre «una perfetta unione e pace» lo Statuto prevedeva la nomina di quattro «Giudici Arbitri», «due letterati e due illetterati», eletti anch'essi a maggioranza dei voti tra i paroni di barche, i quali dovevano «conciliare qualunque differenza che nascere potrà nel Corpo Marittimo, e quelle comporre con buona pace» con equità e giustizia (cap. VI).

Emerge da questa prima lettura una precisa preoccupazione per ogni aspetto organizzativo e strutturale della Società e la puntualizzazione dei precisi compiti e delle responsabilità di chi è deputato alla gestione finanziaria del fondo societario, e dei doveri di ogni associato. Emerge inoltre una tendenza che, se da una parte evidenzia la caratteristica peculiare dell'istituto corporativo nell'accentrare e monopolizzare ogni tipo di attività e servizi, dall'altra non possiamo non rilevare elementi che si richiamano alle correnti di pensiero più avanzate, secondo le quali la società consiste, essenzialmente, in uno scambio di servizi tra gli individui, rintracciando nell'interesse individuale il movente sotteso all'agire umano e nell'utile individuale e sociale il fondamentale criterio dell'agire, secondo la lezione recente del liberismo³⁶. Infine, a differenza delle corporazioni dove i fondi erano, generalmente, il frutto di donazioni o di ritenute sui benefici della fabbricazione, la Società provvede alle necessità sociali attraverso contributi mensili ed annuali, pagati in varia misura da tutti i soci indistintamente, i quali si assicurano mutualmente un sussidio convenuto in caso di infermità o d'infortunio. E questo è certamente l'aspetto che, per la sua modernità, più avvicina la "Società del Corpo Marittimo" alle Società di Mutuo Soccorso, seppure ancora sia forte il carattere religioso e tradizionale.

L'ingresso era consentito, previo versamento delle tasse previste, non solo ai residenti «Paroni, Nostromini, Scrivani, Marinari e Moré che di presente esistono», ma anche a coloro che «verranno nel tempo avvenire» o ai forestieri che «qui venissero a far paroni o navigare» (cap. XVIII), così come a coloro che «navigaranno fuori e colle barche forastiere»³⁷, al fine di acquisire il diritto alle contribuzioni previste in caso di infortunio o malattia (cap. IV). Il regolamento prevedeva una tassa annuale sulle imbarcazioni che ogni parone di bastimento «di qualunque grado e condizione» era tenuto a versare in ragione di dieci paoli per ogni cento *Rubbia*³⁸ di carico (cap. II), e un contributo ogni qualvolta la Società forniva loro gli attrezzi necessari per «ritirare in terra bastimenti di qua-

lunque sorta», sempre in «ragione di portata di barca» (cap. III). Per i singoli soci era invece prevista una tassa sulla provvigione mensile «per ogni mese che avrà navigato» in ragione della condizione e del grado: quindici bajocchi per ogni nostromo e scrivano, dieci per ogni marinaio, cinque per ogni «giovinetto di mezzo ranco» e due e mezzo per ogni mozzo, «ò sia moré», che ogni parone aveva il compito di esigere dai componenti il proprio equipaggio e consegnare nelle mani del Depositario e del Cassiere, i quali a loro volta erano tenuti ad annotarli nei libri contabili (cap. IV).

Gli utili della Società, tolte le spese di ordinaria gestione, erano utilizzati per il mutuo soccorso e l'assistenza ai soci in stato di infermità ma anche per finanziare i soci in difficoltà o che avevano bisogno di denaro per intraprendere attività commerciali. I due Deputati erano infatti tenuti, «per non tener ozioso il denaro», a darlo in prestito «a quei paroni che avranno bisogno di Capitale con fargli pagare il Cambio Marittimo, facendo con essi scrittura coll'ipoteca speciale per sicurezza della Società» e richiedendo, qualora lo ritenessero opportuno, anche la copertura di un garante (cap. XIV). Per ciò che concerne l'assistenza e la previdenza verso i soci anziani o in stato di infermità, la Società somministrava loro un sussidio di cinque bajocchi al giorno che poteva essere incrementato «secondo le possibilità di detta Società» (cap. XV). Essi erano però tenuti, come detto, a «fatigare in utile della medesima Società, e far quei servizi che comporta la loro età e possibilità», a eseguire alcuni lavori appunto come lavorare la stoppa, «cugir vele et altro», contribuendo in tal modo al proprio mantenimento. Essi avevano inoltre la possibilità, qualora non fossero in grado «di poter pagare la pigione di casa», di trovare riparo tra le mura dell'*Arsenale*, alla cui edificazione dovevano cooperare tutti i soci (cap. XVI). Infine un articolo dello Statuto detta disposizioni per la nomina di un Capo Proto al servizio dell'*Arsenale*, «e quello eletto, all'arbitrio di detta Società sia il levarlo e sostituir altro che crederà proprio» (cap. XIX). Nella scrittura notarile vi è infatti la nomina di Mastro Pietro Amico Palestini, di cui si conosce «l'abilità e idoneità che in questa riviera [egli] gode a preferenza di ogni altro» e «questi ora si elegge e deputa Capo Proto per il servizio dell'*Arsenale*»; qualora «fosse egli assente, occupato o legittimamente impedito» si indica, quale suo sostituto, il fratello Luigi, in quanto persona «più idonea, abile e capace, dopo esso Proto, di tutti gli altri Galafai che esistono in questo nostro luogo e nella nostra riviera, ò sia Stato». I due Palestini hanno evidentemente seguito le orme del padre Francesco, continuando un'attività tramandata di generazione in generazione

secondo modalità di avviamento all'arte che si ripetono costanti³⁹.

Il documento della "Società del Corpo Marittimo", che riportiamo in appendice, si compone di tre parti: la prima è lo Statuto redatto e approvato prima dei due rogiti notarili, attraverso il quale i paroni di Grottammare escogitano la «sagacissima maniera» di pervenire ad un «perpetuo stabilimento del commun e vantaggioso utile» (app. I); la seconda è costituita da una scrittura privata rogata dal notaio Giuseppe Palestini in data 29 dicembre 1774, nella quale sono contenute le nomine delle maestranze e la designazione di quattro deputati, che a nome di tutti si impegnano a far rispettare in ogni parte i capitoli dello Statuto e a redigere il definitivo atto notarile da «osservarsi in virtù d'Istromento», una volta ottenuta l'approvazione «del nostro Sommo Principe» (app. II). Terza e ultima tappa dell'iter legislativo per la costituzione della Società è appunto il «pubblico e giurato Istromento nella più ampia forma della Reverenda Camera Apostolica, celebrata con tutte e singole clausole necessarie ed opportune», redatto dal notaio Serafino Murri in data 2 giugno 1775, al quale sono allegate la scrittura privata e una copia dello Statuto.

Nella scrittura privata inoltre si dava «mandato» ai quattro deputati, «viva voce eletti e dichiarati» nelle persone di Pasquale Loi, Nicola Tognani, Salvatore Marchetti e Giovanni Antonio Bernardini, di «ben dirigere, governare e disporre tutto ciò che per una tale impresa farà su del principio bisogno», e affinché «possino ben regolarsi le cose tutte per il buon servizio» vengono eletti in qualità di assistenti «nella Marina, tanto nel ritirare che nel varare li navigli», Pasquale Loi, Giuseppe Bernardini e in sostituzione Gaetano Bernardini. Essi hanno inoltre la facoltà, «per il buon regolamento di detto Arsenale» di ricevere dai paroni, secondo quanto stabilito nei capitoli dello Statuto, «tutti e singoli armigeri, argagni ed attrezzi di ogni sorta e d'ogni servizio», che avranno il compito di stimare e registrare nei libri contabili, con la responsabilità di «ben custodire e governare» tali attrezzi.

Non siamo in grado di affermare quali siano stati gli sviluppi di questa interessante esperienza, nella quale gli obblighi e i diritti degli associati trovavano, in definitiva, la loro tutela. Possiamo supporre, in mancanza di fonti che ci forniscano informazioni più circostanziate, che essa ebbe vita breve, travolta con tutta probabilità dalle vicende politiche del primo Ottocento. Il riacutizzarsi del pericolo delle incursioni piratesche, la requisizione di materiali e maestranze da parte del Governo napoleonico, per incrementare la produzione di naviglio mili-

tare nell'arsenale veneziano e infine il blocco navale dell'Adriatico attuato dagli inglesi come ritorsione al blocco continentale, inflissero un duro colpo all'economia del paese, compromettendo, seppure non in modo definitivo, le sorti della sua marineria⁴⁰. Inoltre la soppressione delle corporazioni che si veniva attuando in tutto lo Stato Pontificio all'inizio del XIX e la successiva legislazione napoleonica⁴¹, continuata poi dal restaurato Governo pontificio, in materia di assistenza e previdenza nel settore marittimo, hanno contribuito a vanificare il ruolo e il compito di questa istituzione, tesa tra modernità e tradizione.

Note

1 Archivio di Stato di Ascoli Piceno (A.S.A.P.), *Notarile di Grottammare*, atti del notaio Serafino Murri, vol. n. 521, pp. 149r-153v, 2 giugno 1775. Abbiamo già avuto modo di trattare, seppure più brevemente, della Società in un recente studio, *Lo sviluppo delle attività cantieristiche a San Benedetto del Tronto nel XVIII secolo*, in «Proposte e ricerche», n. 45 (2000), pp. 42-69, nel quale avevamo prodotto gli estremi esatti della fonte archivistica relativa alla costituzione della Società. Al momento della redazione di questo lavoro, prendiamo visione di una pubblicazione, fresca di stampa, di Maria Lucia De Nicolò, *Solidarietà marinara dal Cinque al Novecento*, edito dalla Società Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica, nel quale alle pp. 16-19, si parla della "Società del Corpo Marittimo" di Grottammare, senza riferimenti bibliografici. Purtroppo e nostro malgrado, ci troviamo nella condizione di dover rettificare alcune inesattezze: la data prodotta (9 aprile 1769) non trova riscontro nelle fonti, inoltre la Società non è propriamente «una sorta di cooperativa» di «pescatori», come si avrà modo di evidenziare in questa sede.

2 La soppressione delle corporazioni avvenne negli stati italiani per vari gradi e in tempi diversi, tra la metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Nello Stato Pontificio essa fu attuata all'inizio del XIX secolo da Pio VII (L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano 1940; Id., *Le corporazioni nel periodo della decadenza*, in *Storia del lavoro in Italia. Dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano 1958, pp. 253-284; A. Caracciolo, *Da Sisto V a Pio IX*, in M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, pp. 579-580).

3 Si veda S. Wolf, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, vol. III, *Dal primo Settecento all'unità d'Italia*, Torino 1973, p. 40: «L'ordinamento corporativo era in crisi in tutta Italia. Esso era diventato il monopolio ereditario di ristretti gruppi che chiedevano al governo protezione e sovvenzioni per mantenere un certo livello della produzione e delle esportazioni». Una crisi che investe la struttura stessa delle corporazioni e che l'autore fa risalire all'inizio del Settecento.

4 Una attenta analisi sulle origini del mutuo soccorso in Italia è stata condotta da R.

Zangheri, *Nascita e primi sviluppi*, in R. Zangheri, G. Galasso, V. Castronovo, *Storia del movimento cooperativo in Italia*, Torino 1987, pp. 5-39. Si vedano anche F. Fabbri, a cura di, *Il movimento cooperativo nella Storia d'Italia (1854-1975)*, Milano 1979; M. Fornasari e V. Zamagni, *Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico economico (1854-1992)*, Firenze 1977. Infine gli studi di G. Manacorda che analizzano puntualmente gli sviluppi del mutuo soccorso (*Sulle origini del movimento operaio in Italia*, in Id., *Storiografia e socialismo*, Padova 1967, pp. 89-111; *Le associazioni operaie*, in Id., a cura di, *Il socialismo nella storia d'Italia*, Bari 1966, pp. 55-77; *Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle origini alla formazione del partito socialista (1853-1892)*, Roma 1963).

5 In qualche caso (come in Piemonte dove le corporazioni furono sciolte solo nel 1844) l'alba delle società operaie di mutuo soccorso si confonde con il tramonto delle vecchie corporazioni di mestiere, si veda R. Zangheri, *Nascita e sviluppo*, cit., pp. 5-6: «Venivano meno le vecchie reti protettive, non si formavano le nuove. Sono queste prime rotture sociali a rendere necessaria la ricerca di una difesa, piuttosto che le dirompenti conseguenze di una rivoluzione industriale di là da venire». Sui nessi tra il mutuo soccorso e le antiche istituzioni corporative e caritative si veda A. Cherubini, *Profilo del mutuo soccorso in Italia dalle origini al 1924*, in Id., *Per una storia della provvidenza sociale in Italia. Studi e documenti*, Roma 1962, e Id., *Storia della previdenza sociale in Italia (1860-1904)*, Roma 1977.

6 Non mancano però residui del passato e nel passato anticipazioni del presente: R. Zangheri in *Nascita e sviluppo*, cit., alle pp. 7-8 cita alcuni esempi di società di mutuo soccorso attive già dal XVIII secolo, mentre a Genova e a Livorno, ancora nel 1862, sopravvivevano in forma corporativa le società dei facchini.

7 Biblioteca Comunale di San Benedetto del Tronto: per l'ascolano esiste uno studio, che seppure datato, risulta oggi ancora molto valido, di A. Bollettini, *Origini e finalità delle Società operaie di mutuo soccorso nell'ascolano, 1860-1870*, tesi laurea, Università degli Studi di Urbino, a.a. 1972-73, segnalatomi dal direttore Dott. F. M. Morricone

8 Si veda A. Bollettini, *La Società operaia di mutuo soccorso di San Benedetto del Tronto*, pubblicazione a cura della Società operaia, Fermo 1974.

9 Si veda S. Wolf, *I poveri, la proto-industrializzazione e la classe operaia in Italia tra il Cinquecento e l'Ottocento*, in Id., *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, Bari 1988, pp. 57-58 e J. P. Gutton, *La società e i poveri*, Milano 1977, pp. 116-125.

10 Come, ad esempio, le istituzioni veneziane studiate da B. Pullan: esse non erano solo società tra devoti, ma vere e proprie istituzioni filantropiche che includevano tra le proprie funzioni la carità e l'assistenza ai poveri (B. Pullan, *The Scuole Grandi*, in Id., *Rich and Poor in Renaissance Venice. The Social Institutions of a Catholic State*, to 1620, Cambridge, Massachusetts 1971, p. 64). Sulle istituzioni nel territorio fermano si vedano T. Marchetti, *Il sistema assistenziale a Fermo*, in *Il conservatorio delle orfane di Fermo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Macerata, a.a. 1998-99, pp. 42-77; G. Chiaretti, *Il movimento cattolico a San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto Marche tra Ottocento e Novecento*, Verona 1988; A. Giannetti, *Le confraternite a Ripatransone dalle origini ai nostri giorni*, in «Quaderni storici dell'Archivio Storico Arcivescovile di Fermo», n. 12 (1991), pp. 31-53.

11 B. Pullan, *The Scuole Grandi*, cit., p. 40.

12 Sulla struttura e le finalità delle coporazioni si veda A. Fanfani, *L'organizzazione corpo-*

rativa, in Id., *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano 1943, pp. 195-295.

13 F. Mutinelli, *Lessico veneto*, Venezia 1851, p. 364; M. Marzari, *Calafati e squerarioli*, in Id., *I Camuffo. Uomini e barche: cinque secoli di costruzioni navali*, Mariano del Friuli (GO) 1991, p. 84. A Venezia l'obbligo di iscrizione a queste scuole fu stabilito nel 1260. Infine B. Pullan, *The Scuole Grandi*, cit., p. 33.

14 A questo termine vengono attribuiti due significati: come matricola, ossia iscritto al sodalizio o come *Regola Madre*, ovvero il codice, lo statuto, le leggi e le disposizioni che essa comprende, inteso quindi come il documento fondamentale dell'Arte, che la legittima e la qualifica. Si veda M. F. Tiepolo, *Mestieri ed Arti a Venezia, 1173-1806*, Venezia 1986, pp. 21-22. Inoltre R. Pullan, *The Scuole Grandi*, cit., p. 68: «La Mariegola era considerata in teoria come un inabrogabile fondamentale Statuto, non soggetto a revisioni da alcun susseguente corpo di legislatori».

15 Come quelle studiate da B. Pullan in *Rich and Poor*, cit., o come quella della *Scola delli calafati dell'Arsenal di Venetia* (1630), o ancora la *Mariegola della scola de i calafai* (1577), conservata insieme ad altre al Museo Correr di Venezia. Della seconda esiste uno studio di B. Cecchetti, *La Mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia*, Venezia 1882.

16 Su questo documento, uno dei più antichi e completi ordinamenti corporativi delle arti e dei mestieri del periodo comunale, è stato pubblicato un lavoro di D. Memmo in *Calafati, squeri e barche di Chioggia*, vol. I, Chioggia 1985, pp. 27-38.

17 Le disposizioni che regolavano l'aspetto professionale erano di frequente molto restrittive e orientate a tutelare il segreto della professionalità dell'arte. Alle maestranze dell'Arsenale ed ai calafati e squerarioli di Chioggia era infatti fatto divieto di uscire dai confini territoriali per cercare lavoro senza il permesso della Repubblica veneziana (R. Predelli, *Liber Communis ditto anche Plegiorum*, in Archivio Generale di Venezia, doc. 551, Venezia 1872, p. 133).

18 Si veda M. Marzari, *I Camuffo*, cit. p. 24 e p. 87. L'autore ricorda la pestilenza del 1576, durante la quale dei 790 calafati che lavoravano all'Arsenale, circa 500 morirono di peste. Una seconda grande pestilenza colpì Venezia negli anni 1630-1631.

19 L'uso di termini come *corba*, *piana*, *colomba* per indicare alcuni elementi costitutivi dello scafo e di altri termini lessicali di chiara origine lagunare, riscontrati nella documentazione utilizzata in altri lavori, rivelano l'influsso dell'area culturale veneta, si veda M. Ciotti, *Le fonti notarili per lo studio del naviglio minore a San Benedetto nel XVIII secolo*, in «Studia Picena», LXIV-LXV (1999-2000), dove alle pp. 321-331 è riportata un'analisi dei termini lessicali desunti dai contratti; e M. Ciotti, *Lo sviluppo delle attività cantieristiche a San Benedetto del Tronto nel XVIII secolo*, in «Proposte e ricerche», n. 45 (2000), pp. 51-53 e 69. Inoltre i particolari metodi costruttivi seguiti dai maestri d'ascia nell'allestimento dei corpi delle imbarcazioni, che prevedevano l'uso di alcune sagome essenziali dello scafo dette *sesti* o *garbi*, appartenevano a metodologie antichissime che furono probabilmente introdotte nell'Arsenale veneziano dai protomastri greci, chiamati a Venezia per la costruzione delle *galere*. Si vedano M. Marzari, *Metodologie costruttive: dalla tradizione antica alla carena planate*, in Id., *I Camuffo*, cit., pp. 71-76; F. Castro, *Il mezzo garbo, analisi di una tecnica*, in M. Marzari, a cura di, *Navi di legno. Evoluzione tecnica della cantieristica nel Mediterraneo dal XVI secolo ad oggi*, Grado 1988, pp. 281-288. Tra gli strumenti utilizzati dalle maestranze al servizio dell'Arsenale di

Grottammare troviamo infatti: «tre sestri da mancoli grandi e piccoli», «due modelli d'asti da battelli, uno di poppa e l'altro di prora», «sei maestri di barca di poppa e prova» e ancora «quattro sestri grandi e tre piccoli» (A.S.A.P., *Notarile di Grottammare*, atti del notaio Serafino Murri, 16 aprile 1755, p. 25v e p. 28r).

20 Si vedano a riguardo i lavori di M. L. De Nicolò, *Note sull'attività cantieristica e portuale a Rimini nel Settecento*, in U. Spadoni, a cura di, *Barche e gente dell'Adriatico, 1400-1900*, Cattolica 1985, pp. 33-43; *Maestri d'ascia e calafati nei porti adriatici pontifici tra Settecento e primo Ottocento*, in M. Marzari, a cura di, *Navi di legno*, cit., pp. 159-170; *Maestri d'ascia e calafati nel Porto di Pesaro in età pontificia: dai Ghezzi ai Bartolini*, in «Pesaro città e contà», n. 7 (1996), pp. 57-76; *Maestri d'ascia e calafati fra Sei e Settecento*, in Ead., *Adriatico. Cultura e arti del mare*, Fano 1996, pp. 45-83.

21 Sulle maestranze presenti nel XVIII secolo a Grottammare e San Benedetto, si veda M. Ciotti, *Lo sviluppo*, cit., pp. 42-69. Sui Palestini si veda anche G. Merlini, *La famiglia Palestini e la sua storia*, in «San Benedetto oggi», n. 284 del 22 novembre 1988.

22 Lo scalo di Grottammare, già dal 1225, era considerato dal Governo fermano il secondo, in ordine di importanza, dopo quello di Porto San Giorgio, e tale rimarrà sino al XVIII secolo; L. Tomei, *Genesi e primi sviluppi del Comune nella Marca meridionale. Le vicende del Comune di Fermo dalle origini alla fine del periodo svevo (1268)*, in Autori vari, *Società e cultura nella Marca meridionale*, Grottammare 1995, pp. 234-235 e pp. 326-327, nota 284; O. Gobbi, *I porti "minori" di Fermo nel XVI secolo: Grottammare e Marano*, in Autori vari, *Fermo e la sua costa*, Cupra Marittima 2000 (in corso di stampa). Sul commercio dei cereali nel XVI secolo si veda G. Cavezzi, *L'estrazione delle granaglie dai porti adriatici della Marca meridionale alla fine del XVI secolo*, in «Cimbas», n. 6 (1994), pp. 3-17.

23 Si vedano a riguardo gli studi di A. Caracciolo, *La mercantizzazione dell'agricoltura marchigiana*, in Id., *Le port franc d'Ancone. Croissance et impasse d'un milieu marchand au XVIII^e siècle*, Paris 1965, pp. 179-209; Id., *L'economia regionale negli anni della costituzione del porto franco di Ancona*, in S. Anselmi, a cura di, *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, Bologna 1978, pp. 151 - 165. Inoltre O. Valeriani, *Memorie relative all'agricoltura del dipartimento del Tronto*, in «Annali di Agricoltura» di Filippo Re, t. XIII (1812), p. 81 e pp. 116-118. Per il nord delle Marche si veda R. Paci, *Rese, commercio ed esportazione dei cereali nella Legazione di Urbino nei secoli XVII e XVIII*, in «Quaderni Storici», n. 28 (1975), pp. 87-150.

24 A. Caracciolo, *La storia economica*, in *Storia d'Italia*, vol. III, *Dal primo Settecento all'unità d'Italia*, Torino 1973, p. 539.

25 Archivio Storico Comunale di Grottammare, *Registro delle bollette dal 1762 sino al 1784*, notizie su editto che proibivano l'incetta e l'estrazione dei grani e le "assegnate" si trovano alle pp. 224r-224v: «per altro editto sopra l'ingetto de grani senza licenza; altro editto proibitivo d'ingettar, d'estrarre formentoni», e alle pp. 227r-227v: «per un editto concernente la privativa de grani e granoturchi di potersi estrarre da un luogo all'altro, con una lettera circolare per l'assegnate [...] per altro editto proibitivo l'imbarco di mare». Sul sistema delle assegnate o "tratte", cioè i permessi di esportazione concessi, generalmente, solo ai grandi proprietari terrieri e agli incettatori, si vedano L. Dal Pane, *Il commercio dei grani nello Stato Pontificio nei secoli XVII e XVIII*, in Id., *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959,

pp. 557-607.

26 Nelle Marche questa produzione si concentrava soprattutto nell'Ascolano, si veda A. Caracciolo, *Le port franc*, cit., p. 187. Inoltre A. Palombarini, *La coltivazione dell'olivo e degli agrumi a Civitanova nel secolo XVIII: il cabreo Ciccolini*, in «Proposte e ricerche», n. 19 (1982), pp. 36-42.

27 A. Speranza, *Guida di Grottammare (1889)*, ristampa in M. Rivosecchi, a cura di, *Grottammare percorsi della memoria*, Grottammare 1994, p. 125.

28 Gran parte di questo legname era però destinato all'esportazione. Si veda O. Gobbi, *Dissipazione delle risorse boschive e comportamenti ambientali*, in «Proposte e ricerche», n. 34 (1995), pp. 45-68.

29 Si vedano i lavori di S. Silvestro che mettono in luce alcuni aspetti caratteristici ed ineliminabili della popolazione di Grottammare «dedita esclusivamente alla marineria mercantile e non a quella peschereccia», *Aspetti della Marineria grottammarese nell'Ottocento*, in Autori vari, *Leggenda e coraggio della marineria grottammarese*, Acquaviva picena 1998, pp. 110-171; Id., *La marineria picena dal primo Ottocento all'unità d'Italia*, supplemento a «Rivista marittima», luglio 1998, pp. 5-166; Id., *Notarella sui rapporti tra paroni grottesi e consoli pontifici alla fine del Settecento*, in «Cimbas», n. 13, pp. 1-9. Inoltre G. Speranza, *Guida di Grottammare*, cit., p. 135: «La gran pesca con barche a vela, che tanto ha conferito alla prosperità economica del vicino San Benedetto, non poté mai attecchire per l'avversione degli abitanti, malgrado ripetuti tentativi». Sulle specificità tra il mondo dei marinai delle barche da trasporto e quello dei pescatori si veda S. Anselmi, *Pescatori e trabaccolanti*, in S. Anselmi, a cura di, *Le Marche*, Torino 1987, pp. 523-528. E più in generale sul cabotaggio e il commercio marittimo si veda S. Anselmi, *Il piccolo cabotaggio nell'Adriatico centrale: bilanci di studi, problemi, programmi*, in Id., *Adriatico. Studi di Storia, secoli XIV-XIX*, Ancona 1991, pp. 327-350; Id., *Da Goro a San Benedetto del Tronto: il commercio marittimo*, in Id., *Adriatico*, cit., pp. 365 - 394.

30 Si vedano Autori vari, *La costa nel Piceno. Ambiente, uomini e lavoro*, Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 1981; U. Marinangeli, *San Benedetto da borgo marinaro a centro peschereccio di primaria importanza*, in G. Nepi, a cura di, *San Benedetto. Storia, arte e folklore*, Ascoli Piceno 1989, pp. 273-338; G. Cavezzi, *La "Paranza" nel Piceno (XVIII - XX sec.)*, in M. Marzari, a cura di, *Navi di legno*, cit., pp. 315-326; G. Cavezzi, *Il Settecento, secolo decisivo per l'affermazione della pesca nella costa picena*, in Autori vari, *Civiltà contadina e civiltà marinara nella Marca meridionale e nei rapporti fra le due sponde dell'Adriatico*, Grottammare 1998, pp. 341-360; G. Cavezzi e U. Marinangeli, *Il secolo XVIII, ovvero della rivoluzione nella pesca picena*, in «Cimbas», n. 9, pp. 1-44.

31 I nomi dei promotori della Società sono eleganti nella scrittura privata che riportiamo in Appendice II. Di gran parte di essi siamo in grado di rintracciare le transazioni per l'acquisto o la vendita di imbarcazioni, quasi tutte ad «uso di navigazione», ad eccezione di due, attrezzate anche per la pesca e dismesse da esponenti di San Benedetto. Si veda in merito il «Prospetto sintetico» dei contratti pubblicato in M. Ciotti, *Le fonti notarili*, cit., pp. 334-337; dal quadro si evince, in definitiva, come i promotori della Società fossero, soprattutto, proprietari delle imbarcazioni e quindi armatori, e in alcuni casi anche paroni, che avevano cioè essi stessi in condotta la barca.

32 A testimonianza della vitalità della marineria di Grottammare e della intraprendenza di molti suoi esponenti si veda A. Silvestro, *Notarella sui rapporti tra paroni grottesi*, cit., pp. 1-9.

33 Siamo in grado di rintracciare i movimenti di una barca da trasporto di Grottammare padroneggiata da paron Saverio Palestini e il tipo di merci trasportate, attraverso l'inventario del contenuto di una cassa d'abete di pertinenza del Palestini. Tra gli oggetti di vario genere riportiamo le voci che più ci interessano: «un foglio di diversi conti che principia li 19 maggio 1759, Pescara; una Apoca Rogata li 4 giugno 1764 dal Notaio Sig. Filippo Pignati [contro Migliorato Ricci di Giulianova], colla quale si obbligava dare al Parone Saverio Palestini Olio chiaro metri seicento; un foglio che principia "Compra de Risi a scudi tredici, et un quarto di miglio"; una licenza di poter estrarre Catrame libre mille, Sebenico 22 agosto 1760; Una licenza per l'estrazione delle sardelle; un'altra licenza per l'estrazione delle sardelle; un foglio segnato 2 novembre 1762, Sebenico; una licenza d'estrazione di metri quattro [di] Olio, da Francavilla, per mezzo di barca; un foglio di consegna d'Olio fatto al Sig. Grassino Vitalevi di Trieste; un foglio ove si è descritto l'Olio venduto a diverse persone in Trieste, 2 maggio 1762; un foglio che principia «conto sardelle e sgombri»; una licenza d'estrazione d'acquavita; una licenza d'estrazione di Rame gregio; diverse Bollette stampate di Venezia, in numero di tredici; un ordine de' Signori Consoli di Senigaglia 24 luglio 1765; una copia pubblica di diverse istanze Rogata dal Sig. Giuseppe Ghinelli, Notaio Pubblico in Senigaglia; una fede degl'Ufficiali di Pescara, li 23 febbraio 1758; una fede de' Doganieri di Pescara, li 29 maggio 1754; un foglio di diversi conti di sardelle et Amindole; una licenza della Repubblica di Venezia, primo settembre 1753; una licenza del Guardiano del Porto di Pescara, 23 giugno 1760; una licenza del Doganiere di Pescara, 25 giugno 1760; un conto che principia "7 aprile 1759, Trieste"; una licenza di Francavilla, 31 agosto 1758; Bollettino di carico in Pescara, 27 maggio 1754; una Nota di Mele d'Appignano; un mandato di carico di Ancona, 17 febbraio 1766, una carta coll'iscrizione "Libre sei tabacco Orsera"; un annotamento di alcuni colli scaricati nel Porto di Ascoli; una Patente di Monsignor Caraffa, Nunzio in Venezia; un foglio di diversi conti e carichi fatti in Senigaglia; Fede de Reggi Officiali di Pescara per l'estrazione di pelle caprina; una [Fede] di Gasparo Loxinger svizero, 10 dicembre 1765» (A.S.A.P., Notarile di Grottammare, atti del notaio Serafino Murri, vol. 502, pp. 70r-73v, 5 aprile 1766).

34 Con tutta probabilità si intende la particolare lavorazione a treccia della canapa greggia per le operazioni di calafataggio dello scafo, cioè per renderlo impermeabile alle infiltrazioni d'acqua. Questo tipo di intervento consisteva nell'introdurre, esercitando una certa pressione con appositi «ferri da calcare», canapa greggia intrecciata nei «chimenti», o fessure, dello scafo e successivamente della canapa «impegolata» o «impeciata» cioè impregnata di una particolare miscela ottenuta sciogliendo pece nera, grasso di bue, catrame e altre sostanze.

35 Dovevano essere disponibili in sostanza tutti quei materiali utilizzati per la riparazione e il calafataggio delle imbarcazioni. I «chiodi di ogni sorta» servivano ad inchiodare le varie parti in legno dell'ossatura dello scafo e a fissare il *fasciame* di rivestimento. Poi si provvedeva alla chiusura ermetica delle fessure, come detto in nota 34, e infine si passava alla operazione più delicata del calafataggio stendendo sullo scafo la «pegola» fatta bollire in appositi contenitori di rame (*pero*); «pegola, sevo [grasso di bue], solfo, resina» erano appunto i componenti usati per per questo tipo di operazione atta a proteggere l'imbarcazione dall'azione corrosiva della salsedine. Lo zolfo veniva invece aggiunto per proteggere il legno dai tarli di mare. Di questo

tipo di operazione si è già avuto modo di trattare in M. Ciotti, *Lo sviluppo delle attività cantieristiche*, cit., p. 49.

36 A. Denis, *Storia del pensiero economico*, Milano 1968, vol. I, pp. 220-222.

37 Questa puntualizzazione è dovuta al fatto che molti paroni di Grottammare navigavano su navi che battevano bandiera estera. Si veda A. Silvestro, *Notarella*, cit., p. 6.

38 A. Guglielmotti, *Vocabolario marino e militare*, Roma 1889; alla voce *Rubbia*, *Rubbio*: «Sorta di misura delle biade. Nella campagna romana era l'unità di misura per gli aridi, massime pel grano: uguale a litri 294, 46. Sovente ricorre questa voce parlando di carico navale [...]. Il *Rubbio* romano [...] pesava libbre romane 640, e si soleva valutare *Rubbia* cinque per una tonnellata».

39 Una testimonianza resa da altre maestranze del luogo documenta l'avviamento all'arte dei due proto mastri al servizio dell'*Arsenale*, illuminando un aspetto della formazione delle maestranze nei centri minori, spesso poco documentata. Mastro Bartolomeo Canaletti con suo figlio Giorgio e Mastro Gabriele Venieri con suo figlio Pietro, «Proti di Grottammare», attestano, infatti, «che conoscono benissimo Mastro Pietro Amico e Mastro Luigi [...] e sanno benissimo esser la loro professione di Proto ò sia calafato, li quali [...] posseggono perfettamente l'Arte a guisa di qualsivoglia Capo Mastro, tanto è vero che Mastro Pietro Amico di sua direzione e capacità ha fatto tre barche»; attestano inoltre che essi iniziarono la professione all'età di dieci anni e che «principiassero a tirare l'intera paga di paoli cinque al giorno fin dai dodici anni circa, e sempre han fatigati con ferri et ordegni necessari a simil professioni» (A.S.A.P., *Notarile di Grottammare*, atti del notaio Serafino Murri, vol. n. 500, pp. 23v-24r, 19 febbraio 1755). Più in generale sulla formazione delle maestranze si veda P. Izzo, *La cantieristica minore italiana nella tradizione orale: formazione delle maestranze e trasmissione del sapere*, in M. Marzari, a cura di, *Navi di legno*, cit., pp. 265-269.

40 Sulle incursioni barbaresche si vedano S. Anselmi, *Pirati e Corsari in Adriatico*, Ancona 1998; i vari contributi contenuti in *Navi, corsari, pirati e schiavi in Adriatico*, «Proposte e ricerche», n. 43 (1999). Per l'incidenza della pirateria lungo la costa picena all'inizio del XIX secolo si veda E. Liburdi, *Sambenedettesi schiavi in Barberia*, in Id., *Per una storia di San Benedetto del Tronto*, ristampa degli scritti 1943-1984, Ripatransone 1988, pp. 211-229. Sul blocco navale inglese e le ripercussioni sull'economia locale si veda G. Speranza, *Giuda di Grottammare*, cit., p. 125. Infine una testimonianza risalente al 1830, di Vincenzo Alessandrini, nato a Grottammare nel 1767 e trasferitosi a Trieste nel 1792, in M. Rivosecchi, a cura di, *Grottammare percorsi*, cit., p. 153: «nel 1788 in questo paese [Grottammare] vi si aritrovano una navigazione di barche, 48 tra piccole e grandi, e con l'ultima guerra della Francia nel 1809 fu distrutta la nostra marina».

41 Nel settore marittimo non esisteva, nello Stato Pontificio, una organizzazione assistenziale e previdenziale centralizzata. La prima forma di previdenza fu istituita con decreto del Governo italico nel 1811, sotto il nome di *Cassa Invalidi di Marina* e fu attivata per la prima volta ad Ancona nel 1811. Si veda M. Gabriele, *L'industria armatoriale nei territori dello Stato Pontificio dal 1815 al 1880*, in «Archivio Economico dell'Unificazione Italiana», serie I, vol. XI, fasc. 3, Roma 1961, pp. 13.

Appendici

Appendice I - Statuto della "Società del Corpo Marittimo" di Grottammare

Capitoli, Patti Leggi e Statuti inviolabilmente da osservarsi dalla Società del Corpo Marittimo, che di presente esiste ed in ogni futuro tempo sarà nella Terra di Grottammare, Diocesi di Ripatransone, che sotto il potente Patrocinio della Immacolata Concezione di Maria Santissima si è stata stabilita.

Avendo li providi, e sensati Paroni delle Barche e Bastimenti di questa Terra di Grottammare, coll'intelligenza dell'universale Corpo Marittimo, stabilito in commun vantaggio, per dispensarsi ciascun di essi non meno, che di loro successori, e qualunque altro che qui navigarà dalle provviste a loro Navigli necessarie, che sono di non poco dispendio, e così rendere meno sensibili le spese necessarie in tal Arte, ed anzi vantaggiose, fare un Magazzino a guisa di Arsenale a commun denaro, onde goderne col mezzo di esso li profittevoli vantaggi non meno, che la gloria di cooperare per il sollievo de Poveri inabilitati al Mestiere della navigazione, e delle di loro Famiglie, avendo per il sodo, e perpetuo stabilimento di detta Società prefissa sagacissima la maniera di stabilire col mezzo degli infrascritti Capitoli le Leggi e Statuti da osservarsi inviolabilmente.

I Stando la suddetta Società sotto il Patrocinio dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, onde si dovrà ogn'Anno dalla medesima Società fare la sua Festa, che cade li 8 dicembre, nel qual giorno dovranno gl'Associati confessarsi, e comunicarsi, e fare altre opere di pietà per così viepiù stabilirsi nel Patrocinio di Maria Santissima, la quale come Madre della Misericordia, non meno otterrà presso il suo Divin Figliolo quelle grazie, che sono necessarie per il conservamento ed augumento di detta Società, che per qualunque temporale bisogno degl'Associati ne saranno provveduti.

II Ogni Parone Di Bastimento di qualunque grado e condizione che sia sarà tenuto, ed obbligato pagare ogn'Anno in mano del Pubblico Depositario e Cassiere per la portata del suo Bastimento per ogni rubbia cento paoli dieci.

III Tutte le volte che si dovranno ritirare in terra Bastimenti di qualunque sorte, li Paroni di essi dovranno pagare per il Consumo degl'Attrezzi necessarj, che dalla Società gli saranno somministrati, a ragione di portata di Barca, cioè per ogni Rubbia cento uno scudo.

IV Ogni Nostromo, e scrivano sarà tenuto pagare della sua mestrua provvigione in mano de loro rispettivi Paroni per ogni mese, che avrà navigato baj. quindici; così ogni Marinaro baj. dieci; ogni Giovanetto di mezzo ranco baj. cinque, ogni Mozzo, o sia Moré baj. due e mezzo; quali somme di poi esatte si dovranno da medesimi Paroni far passare

in mano del Depositario, e Cassiere riportandone [riga mancante: corrisponde alla prima riga in alto del documento, dove il margine superiore presenta erosioni] dell'annua entrata; e siccome quest'assegnamento di pagamenti deve andare anche in utile delli medesimi Marinari resi inabili al mestiere della navigazione, che però al medesimo dovranno esser soggetti anche quelli che navigaranno fuori e colle Barche forastiere, altrimenti non dovranno partecipare di detto utile, non essendo ragionevole che sia nel suo bisogno quello che non ha contribuito quello [che] dovea alla medesima Società.

V Chiunque delli suddetti tanto Paroni, che Marinai, Nostromo, Scrivano che ricuserà pagare le suddette somme come sopra tassate, dovrà esser astretto al pagamento sommariamente senza strepito e figura di giudizio, remota qualunque eccezione.

VI Che dalla detta Società colla pluralità de voti si debba per quel tempo che si crederà più proprio eleggere quattro Paroni di Barche, due letterati e due illetterati, che siano probi et onesti, li quali avranno le facoltà di conciliare qualunque differenza che nascere potrà nel Corpo Marittimo, e quelle comporre con buona pace, senza strepito di giudizio, dovendosi questi considerarsi come Giudici Arbitri, li quali dovranno sempre essere equi e giusti per non renderne conto a Iddio. Così pure dovrà eleggere altri due probi Deputati, anche [questi] del Corpo Marittimo, li quali dovranno servire per Depositario e Cassiere, avendo un Libro Mastro in cui dovranno scrivere tutte l'Entrate distintamente e legalmente, che perverranno nelle loro mani, così anche l'Esito che essi faranno nelle provviste degl'attrezzi et altro che sarà necessario e quelle tali cose che somministreranno tanto per varare che per ritirare le Barche; e siccome il conservamento di detta Società consiste nell'ottima amministrazione, che però essi Deputati non dovranno omettere quelle cose che cerederranno più profittevoli alla medesima. Avvertendo li medesimi Deputati, che nel dare gl'Attrezzi necessarj tanto per varare, che per ritirare le Barche, nell'atto gli vengano questi restituiti, li debbano ricevere bene asciutti e condizionati, che dovrà andare a carico delli medesimi Paroni che li ricevono.

VII Qualsiasi Parone di Bastimento associato, o che si associerà in questa Società dovrà in mano de suddetti Deputati consegnare li suoi attrezzi che si trova possedere, che da medesimi Deputati si descriveranno in Libro col valore di essi, giusta la Perizia che si farà, e si riterranno in buona custodia; quali attrezzi serviranno per varare e ritirare le Barche sino tanto che la Società colle sopratassate somme faccia la provvista di tutto il bisognevole per ogni occorrenza. Quali attrezzi come sopra consegnati [riga mancante] rata, così come si verrà esigendo.

VIII Li medesimi Paroni di Bastimenti che avranno Gomene, Cavi et altri Attrezzi inservibili dovranno darli alla Società per farne stoppa da valutarsi e pagarsi come sopra.

IX La detta stoppa verrà lavorata ad uso di Venezia da quei Marinari vecchi ed inabili alla navigazione, a quali per tal lavoro gli verrà pagato mezzo bajocco per ogni libbra

dalli suddetti Deputati, che poi segneranno la quantità di stoppa che riceveranno e quella pagaranno.

X Li suddetti Deputati dovranno sempre aver pronto in Magazzeno Pegola, Stoppa, Catrame, Sevo, Solfo, Resina, Chiodi di ogni sorte, che si dovranno provvedere colle quote come sopra tassate, ed al più vantaggioso prezzo si potranno avere, segnando al Libro detti generi provveduti col loro costo.

XI Che li Paroni di qualsisia Bastimento avendo bisogno di tali generi per aggiustare le loro rispettive Barche debbano servirsi di quelli della Società, ne possa altrove comprarli per qualunque pretesto, anzi perché la Società vada sempre in augumento del fondo debbino pagarli mezzo bajocco di più per ogni libbra, che similmente dalli Deputati dovrà notarsi al Libro.

XII Che se li Paroni per loro capriccio non volessero servirsi di detti generi già provveduti dalla Società, siano tenuti a tutti li danni che sarà a patire la medesima Società per di loro mancanza.

XIII Che se poi per negligenza de Deputati si trovasse la Società sprovvista dei suddetti generi necessarj, siano li medesimi Deputati soggetti a tutti li danni e possino in tal caso li Paroni impunemente comprarli altrove.

XIV Trovandosi la Società sufficientemente provvista di tutto l'occorrente per l'effetto suddetto, avendo de sopravvanzi, li suddetti Deputati per non tener ozioso il denaro dovranno darlo a quei Paroni che avranno bisogno di Capitale con fargli pagare il Cambio marittimo, facendo con essi Scrittura coll'ipoteca speciale per sicurezza della Società, e qualora crederanno necessario potranno anche esigerne la sicurtà da quei a cui si consegnerà.

XV Quelli utili poi, e sopravvanzi [che] si avranno oltre le necessarie spese, si dovranno dalla Società spendere in utile e mantenimento di quei poveri Marinari della Società medesima, che non potranno più navigare o infermi, somministrando ad ognuno di essi in ogni giorno bajocchi cinque, ed altro anche di più secondo la possibilità di detta Società, che similmente dalli Deputati si dovrà notare quello [che] si spenderà per essi nel Libro dell'esito.

XVI Ognuno della Società dovrà dar mano per adunar pietre bisognevoli e dovrà cooperare per l'edificazione di un capace Magazzeno onde potersi conservare tutti gl'attrezzi necessarj e lavorarci quei servizi per l'Arte Nautica tanto in cugir vele ed altro; come pure per commodo di quei poveri inabili Marinari che non hanno modo di poter pagare la pigione di casa, li quali dovranno fatigare in utile della medesima Società, e far quei servizj che comporta la loro età e possibilità.

XVII [riga mancante] una perfetta unione e pace, ricordando a medesimi che dove è

la pace ivi è Iddio, e vanno in maggior prosperità le cose, così pure una particolar divozione verso la gran Madre di Dio Immacolata Concetta, onde possa gloriarsi di ottenere la pienezza di tutti li beni e la salute eterna, che è l'unico fine per cui si sono mossi gl'Istitutori di detta Società. Che se mai fra gl'Associati alcuno ve ne fosse, che si trovasse traviato dal retto sentiero, verificata presso li Deputati la sua mal condotta, dovrà esser casso, senza speranza di essere più in detta Società ascritto, né partecipare quella carità assegnata agl'inabili Marinari, non essendo dovere che uomini tali abbino a stare in questa Società.

XVIII Che le presenti Capitulazioni, patti, leggi e Statuti s'intendino estensivi non solo a tutti li Paroni, Nostromini, Scrivani, Marinari e Moré che di presente esistono, ma anche a quelli [che] verranno nel tempo avvenire, anzi se qui venissero Persone fuori di questo Paese a far Paroni, o Navigare dovranno essi adempierli ed osservarli pienamente.

XIX Che alla medesima Società sia in arbitrio di eleggere e nominare un Capo Proto per li mestieri necessarj e quello eletto all'arbitrio di detta Società sia il levarlo e sostituir altro che crederà proprio.

XX Trovandosi poi a suo tempo la detta Società provvista di Fondo capace e rendite che sorpassino l'esito che avrà, in tal caso si dovrà erigere una Chiesa contigua al suddetto Magazzeno sotto il titolo dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima e S. Niccolò di Bari, dotandola di necessarie suppellettili e mantenimento, con eliggerci uno o più cappellani coll'obbligo di quel numero di Messe, a seconda delle annue rendite, che si dovranno celebrare in suffraggio degl'Associati ed ogni sera recitare il Santissimo Rosario per così ottenere il Divino Ajuto, che sommamente si desidera.

Noi infrascritti tanto a nome nostro, che come Procuratori costituiti da tutti li Paroni descritti nel mandato di Procura in nostra Persona, fatto sin sotto li 29 dicembre Anno passato 1774, confermiamo ed accettiamo li suddetti Capitoli, patti, Leggi e Statuti, e ne promettiamo anche a nome, come sopra, la plenaria osservanza de medesimi. In fede, Grottammare 24 maggio 1775.

Nicola Tognani accetta come sopra per non saper scrivere.

Io Pasquale Loi accetto come sopra mano propria.

Io Giovanni Antonio Bernardini accetto come sopra mano propria.

Io Giuseppe Marchetti per Procura di Salvatore Marchetti accetto come sopra mano propria.

Concorda col suo originale. In fede.

Così è Serafino Murri Not.^o Pub.^o Rog.^o, et in fede.

Appendice II - "Privata scrittura" del 29 dicembre 1774

Nel Nome di Dio Amen. Adì 29 dicembre 1774, Grottammare.

Avendo li più providi e sensati Paroni della navigazione di questa terra di Grottammare, non senza l'intelligenza di tutti gl'altri che qui in terra si attrovano, stabilito a commun vantaggio e per dispensarsi ciascuno di essi dalle provviste delle cose a loro Navigli necessarie che non riguardano se non far rimanere inutili le loro spese di considerabili somme, fare un Arsenal e a commun spesa con buona grazia, ed approvazione sempre del nostro sommo Principe da supplicarsi per il concedo, onde goderne col mezzo di esso li profittevoli communi vantaggi non meno che la ridondazione di gloria per il nostro Paese, e per li Naviganti, ma più per il sollievo delli Poveri inabilitati al mestiere di loro navigazione e delle loro Famiglie; ancora ed avendo altresì per il sodo e perpetuo stabilimento del commun e vantaggioso utile, essi Paroni prefissa sagacissima la maniera di stabilire col mezzo dei capitoli già per l'innanzi alla stipulazione della presente privata scrittura approvati, la legge da osservarsi in virtù d'Istromento in seguito di benigno rescritto da riportarsi dal nostro sommo Principe, come se ne spera sorrise felice l'evento; quindi è che li medesimi qui ad uno ad uno descritti col tenor della presente da valere quale pubblico e giurato Istromento nella più ampia forma della R.C.A, celebrata con tutte e singole clausole necessarie, ed opportune, benché qui non espresse, ed in ogni altro miglior modo, avanti di me personalmente costituiti cioè il Sig. Pasquale Loi, per il Paron Francesco Loi, Nicola Tognani, Nicola Toni per Serafino di lui padre, Salvatore Marchetti, Giovanni Antonio Bernardini, Giovanni Bernardini, Francesco Bernardini, Vincenzo Agnelli, Giuseppe Rocchi, Filippo Secci, Giovanni Alessandrini, Serafino Paci, Vito Antonio Loi, Domenico Bernardini, Pier Sante Toni, Pasquale Ravenna, Nicola Brutti, Giacomo Antonio Marchetti, Aldebrando Toni per Filippo di lui padre, Giuseppe Colonna, Vincenzo Picciotti, Serafino Paci per Luigi Paci, Giuseppe Bernardini per Paterniano Albini, li quali coll'obbligo de rato, mediante il loro giuramento [...] si sono obbligati ed effettivamente si obbligano in forma, come sopra, stare al suddevisato contratto d'Istromento da farsi col previo rescritto Pontificio, ed in virtù de capitoli già sopra enunciati, letti e da essi loro approvati col mezzo del loro giuramento in mano di me Notaio infrascritto a ciascun per ciascun prestato, ed hanno promesso e dichiarato, che con buona grazia di Nostro Signore Papa eligendi et creandi o di chi in sua vece, abbia a celebrarsene pubblico Istromento, come si è detto di sopra, per rogito di publico Notaio in loro assenza dalli Sig.ri Pasquale Loi, Nicola Tognani, Salvatore Marchetti e Giovanni Antonio Bernardini, deputati a tal effetto in quest'atto, viva voce eletti e dichiarati da tutti li sudescritti Paroni, li quali perciò danno e concedono tutte e singole facoltà necessarie ed opportune nella presente, come per publico mandato di procura alli suddetti Deputati per l'effetto ed adempimento di quanto si è detto di sopra, non solo, ma ancora di bene diriggere, governare e disporre tutto ciò che per una

tal impresa farà su del principio bisogno; finché e perché possino ben regolarsi le cose tutte per il buon servizio si eleggono in ajuto de medesimi ad assistere nella Marina, tanto nel ritirare che nel varare li Navigli, li Sig.ri Pasquale Loi, Giuseppe Bernardini colla sostituzione di Gaetano Bernardini. E perché, ancora, in ogni fortuito caso, che dar si possa, fa de mestieri ricorrere per riparare alli danni che accadere mai possano, alli Galafai, perciò e che conoscendosi l'abilità ed idoneità che in questa nostra riviera si gode a preferenza di ogn'altro da Pietramico figlio del quondam Francesco Palestini, questi ora si elegge e deputa Capo Proto per il servizio dell'Arsenale, coll'obbligo al medesimo di sorrogare in suo luogo Luigi di lui fratello, come persona più idonea, abile e capace doppo esso Proto di tutti gl'altri Galafai che esistono in questo nostro luogo e nella nostra riviera, ò sia Stato, allorché fosse egli assente, occupato o legittimamente impedito; e colle facoltà pure alli suddetti Sig.ri Deputati e Procuratori, come sopra eletti e costituiti per il buon regolamento di detto Arsenal e di poter ricevere a seconda de capitoli, tutti e singoli armigeri, argagni ed attrezzi d'ogni sorte e d'ogni servizio e quelli far apprezzare, segnare e registrare in libri de registri da farsi, e così ricevuti essi attrezzi, argagni, armigeri, far ben custodire e governare, e perciò essi Paroni comunicano a detti Deputati e Procuratori, come sopra eletti e costituiti, tutte e singole facoltà necessarie ed opportune di prendere giuramenti nell'atto degl'Istromenti e contratti nell'Anima di loro costituendi, e di fare tutt'altro che potessero far loro assenti come presenti, ponendoli, costituendoli [...] pregando me Notaio che facesse la presente conforme, ciascun di loro toccate le presenti hanno giurato sopra le cose premesse, in fede.

Così è Giuseppe Palestini Not.^o Pub.^o Rog.^o.